

AVVISO - "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI.

L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI PREVISTA DAL D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA.

■ SEZIONE I - DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- ✓ di *avere a disposizione e di asportare* copia di questo Avviso;
- ✓ di *avere a disposizione e di asportare* i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa su Key Client Cards & Solutions SpA (Intermediario), sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- ✓ qualora l'Intermediario si avvalga di *tecniche di comunicazione a distanza*, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- ✓ di *ottenere*, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna le parti alla stipula del contratto;
- ✓ di *ricevere* un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- ✓ di *ricevere* comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- ✓ di essere *informato* di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali con comunicazione - in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal cliente - a valere quale "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende accettata dal cliente ove questi non receda, senza spese entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di preavviso. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
- ✓ di *ottenere* a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;

e, in particolare, per i contratti di credito al consumo (I), il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- ✓ di *adempiere* in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;
- ✓ di *opporre* al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- ✓ nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di *agire* contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

■ SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- ✓ l'*obbligo* della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
 - ✓ l'*obbligo*, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede dell'Intermediario e/o dalle banche con esso convenzionate e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
 - ✓ l'*obbligo* di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
 - ✓ l'*approvazione specifica* della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
 - ✓ l'*approvazione specifica* delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
 - ✓ la *nullità* delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (II);
- e, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:
- ✓ l'*indicazione*, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;

- ✓ *l'obbligo* di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- ✓ *l'obbligo* di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- ✓ *l'obbligo* di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della

conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;

- ✓ *l'applicazione* delle disposizioni previste (dall'art. 1525 codice civile **(III)**) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

■ SEZIONE III - DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Questo Intermediario aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario – Risoluzione Stragiudiziale Controversie.

E' a disposizione dei Clienti la Guida Pratica **Arbitro Bancario Finanziario**, per consentire a ciascuno di conoscere le modalità di tutela dei propri diritti. A tale scopo, è sufficiente cliccare sul documento di seguito riportato.

[Guida ABF.pdf](#)

(I) Il credito al consumo è una forma di prestito che l'Intermediario accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). (II) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto). (III) Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".

Si informa che l'Avviso e i Fogli Informativi sono disponibili presso tutti gli sportelli delle Banche partner presso le quali è possibile avviare tutte le attività pre-contrattuali e l'eventuale stipula dei contratti. L'elenco delle Banche è disponibile sulla home page del sito www.keyclient.it, alla sezione Informazioni utili – Banche convenzionate.